



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE SIMONE	GIULIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PAGGETTI	FERNANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAUCERI	ATTILIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2301/2014
depositato il 14/11/2014

- avverso la sentenza n. 390/2014 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
FIRENZE
contro:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

e da

[REDACTED]

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031000298 IRES-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031000298 IVA-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B031000298 IRAP 2007

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 2301/2014

UDIENZA DEL

14/04/2016 ore 09:30

N°

897/31/16

PRONUNCIATA IL:

14 APR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAG 2016

Il Segretario



Il Collaboratore Tributario
(Giuseppe Ruco)

[Handwritten signature]

www.commercialistatelematico.com

A seguito di verifica fiscale per l'anno 2007 eseguita nei confronti di e
..... e

....., associazioni sportive dilettantistiche, emergeva che le predette avevano emesso alcune fatture nei confronti della soc. che gli accertatori ritenevano relative ad operazioni inesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente, e di conseguenza veniva emesso a carico di quest'ultima società avviso di accertamento, notificato il 12/2/13, con cui si riportava a suo carico le conseguenze di tale verifica ai fini della II.DD. e dell'IVA.

Il Curatore del fallimento della il proponeva ricorso avverso il suddetto avviso deducendo, preliminarmente, la nullità dell'avviso sia per inesistenza della notifica, che per decadenza dal potere di accertamento per l'anno in esame e per difetto di valida sottoscrizione.

Nel merito eccepiva carenza di motivazione dell'avviso, mancata allegazione del pvc sul quale è fondato e violazione art.39 DPR 600/73 per la inidoneità degli elementi probatori a supportare la pretesa tributaria.

L'Ufficio si è ritualmente costituito concludendo per il rigetto del ricorso stante la legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale, superando le questioni pregiudiziali, entrava direttamente nel merito e ritenendo che le prove fornite dal contribuente fossero idonee a superare gli elementi presuntivi presentati dall'Ufficio, accoglieva il ricorso con compensazione integrale delle spese.

Avverso tale decisione propone appello la Direzione Provinciale di Firenze della Agenzia delle Entrate deducendo la erroneità della decisione della Commissione Provinciale che non aveva tenuto nel debito conto gli elementi offerti dall'Ufficio per la dimostrazione della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture recanti il costo recuperato a tassazione, ripropone le argomentazioni difensive di I grado e conclude, in accoglimento dell'appello, per la declaratoria di legittimità del proprio operato con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Controdeduce la appellata Curatela che nel merito richiama e ripropone quanto argomentato in I grado, comprese le questioni pregiudiziali non prese in esame

dalla Commissione Provinciale.

Conclude per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.

Alla p.u. del 14/4/2016, su richiesta del Collegio, il difensore della Curatela produce autorizzazione del Giudice Delegato a stare in giudizio sia per il I che per il II grado di giudizio (art.25 c.1 n.6 R.D. 267/42), indi le parti illustrano le proprie difese e concludono come nei rispettivi atti difensivi.

All'esito della udienza il Collegio così decide:

prima di passare al merito si esaminano le questioni preliminari riproposte da parte appellata:

l'eccepiente disquisisce ampiamente sulla inesistenza della notifica per non esservi la prova documentale della consegna del plico al destinatario.

Lo scopo della notifica è quello di far pervenire nella disponibilità del notificato l'atto impositivo onde possa essere reso edotto delle richieste avanzate contro di lui e di conseguenza possa, se lo ritenga, approntare le proprie difese.

Nel caso in esame la prova della ricezione dell'avviso è data dallo stesso contribuente che si oppone allo stesso ed appronta le proprie difese, anche nel merito.

E' evidente che la notifica ha raggiunto il suo scopo e la sollevata eccezione va disattesa.

Anche la eccezione di decadenza dal potere di accertamento, per essere stato il relativo avviso notificato oltre il quinquennio, è infondata.

Sia l'art.43 DPR 600/73 che l'art.57 DPR 633/73, a seguito dell'art.37 D.L. 223/06, prevedono, in caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 cpp per uno dei reati p. e p. dal D.L. 74/2000, che i termini siano raddoppiati.

Come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 247 del 2011 il raddoppio del termine non è una proroga di quello ordinario ma è termine fissato direttamente dalla legge (quindi non a discrezione della amministrazione finanziaria), che opera

automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, cioè la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorge e indipendentemente dal suo adempimento.

Il nuovo termine, che non presuppone un accertamento penale definitivo né che la denuncia sia presentata prima del decorso del termine "breve", opera nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili da parte del p.u. gli elementi richiesti dall'art.331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo immediato della denuncia penale e non consegue ad una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti viola il dispositivo di cui all'art.8 D.Lgs. 74/2000.

Gli accertatori hanno ritenuto, in base alle prove raccolte, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, hanno provveduto alla presentazione della denuncia e quindi alla fattispecie è applicabile il termine "lungo".

Del pari da disattendere anche il motivo relativo alla nullità dell'atto per mancata sottoscrizione del direttore.

Invero l'atto è stato sottoscritto da persona all'uopo delegata dal Direttore Provinciale e comunque, poiché è un atto che proviene sicuramente dalla amministrazione (di tale provenienza non si è lamentato il ricorrente), alla stessa è riconducibile ed è pienamente valido (ex multis Cass. 13512/2011).

Non vi è carenza di motivazione in quanto l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi relativi alla contestazione che permettono al contribuente di validamente difendersi anche nel merito, come ha fatto.

L'avviso riporta le dichiarazioni del sig. _____ legale rappresentante sia della _____ che della _____, e non importava l'allegazione delle stesse perché contenute nel PVC del 22/6/'12, atto pubblico fidefaciente ex art.2700 c.c., sottoscritto e quindi conosciuto dallo stesso legale rappresentante.

Nel merito le doglianze dell'Ufficio sono parzialmente fondate.

L'Ufficio presume l'inesistenza delle prestazioni fatturate evidenziando la genericità

delle voci riportate sulla fattura, che invece avrebbero dovuto specificare l'attività svolta, l'esorbitanza della sponsorizzazione che non troverebbe adeguato riscontro nella prestazione di controparte, la mancata produzione di documentazione relativa alle spese, i prelievi di denaro contante poco dopo il versamento degli assegni ricevuti, la mancata iscrizione della [redacted] al Coni, le dichiarazioni del sig. [redacted] al mancato inizio dell'attività da parte di questa società.

Per superare queste presunzioni la [redacted] deduce la esistenza di contratto di sponsorizzazione, l'emissione di fatture per l'attività indicata nel contratto, la prova documentale fotografica della avvenuta sponsorizzazione con il nome riportato sulle magliette degli atleti, sugli striscioni nei pressi del traguardo, sull'autovettura che segue la corsa, la non corrispondenza fra depositi e prelievi, le spese per viaggi, trasferte, rimborsi vari, mancati accertamenti sui c/c personali del legale rappresentante e/o suoi familiari.

Deduce inoltre che la congruità delle somme corrisposte dallo sponsor deve essere valutata in base al tipo di prestazione effettuata dal ricevente e non facendo confronti con differenti e minori importi ricevuti da altri sponsor senza aver riguardo al tipo di prestazione, mentre le dichiarazioni di terzi hanno valore solo indiziario e non probatorio.

Il Collegio ritiene che, per quanto concerne il rapporto fra [redacted] e [redacted]

[redacted], le argomentazioni difensive dell'odierna appellata e la documentazione probatoria offerta siano sufficienti a superare la presunzione su cui è basato l'accertamento dell'Ufficio, come giustamente rilevato dalla Commissione Provinciale nell'impugnata decisione.

Contra, non altrettanto sufficienti sono le prove relative al rapporto fra [redacted]

e [redacted].
Dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal sig. [redacted] che non è un semplice terzo ma è il legale rappresentante di detta società sportiva, equivalgono ad una confessione stragiudiziale che ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale ed ha efficacia vincolante nei confronti della parte che l'ha

resa.

Le dichiarazioni che questa società non ha mai operato né è stata attiva, che non è stata iscritta al Coni, che è nata nel novembre 2007 mentre l'attività sportiva si svolgeva da febbraio a settembre, e quindi la relativa sponsorizzazione era operante solo in questo periodo, sono indizi gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere come inesistente l'operazione fatturata e quindi legittimo l'operato dell'Ufficio.

L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti suindicati e per le conclusioni cui è giunto il Collegio si reputa conforme a giustizia compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione,

in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della decisione impugnata dichiara la legittimità dell'accertamento effettuato nei confronti della

..... Conferma nel resto e compensa le spese.

Firenze 14/04/2016


Il Relatore est.

Fernando Paggetti



IL PRESIDENTE

Dott. Giulio De Simone



www.commercialistatelematico.com